

2006

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE A REGOLAMENTO SPECIFICO

(di cui alla D.C.P. n.12/03 - così modificato con D.C.P. n.9/04 e D.C.P. n.8/06.)

ART.1

Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca in tratti di fiumi o di specchi d'acqua in cui, ai sensi dell'art.15 della L.R. n.44/98, è consentito l'uso di attrezzi ed esche determinati e previste specifiche modalità di prelievo.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.2

La Giunta Provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno, individua i tratti a regolamento specifico – di seguito denominati semplicemente “tratti” - in cui si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento e stabilisce per ognuno il giorno di riposo piscatorio.

ART. 3

I tratti possono essere istituiti in acque principali, ed in quelle secondarie classificate ai sensi della vigente normativa in categoria “A” e categoria “B”.

ART. 4

La Provincia di Perugia può affidare i tratti in gestione alle Associazioni di pescasportivi ed ambientaliste mediante la stipula di apposite convenzioni.

ART.5

Nei tratti, salvo diverse disposizioni contenute nel presente regolamento, i periodi di pesca, gli attrezzi e le tecniche consentite, sono quelli stabiliti dalla normativa vigente in materia. . Nei tratti istituiti può essere vietato il transito e l'ingresso in acqua in qualunque modo, anche facendo uso di imbarcazioni, fatto salvo per l'esercizio della pesca ove non sia specificamente vietato anche questo.

ART. 6

Per esercitare l'attività di pesca nei tratti, i pescatori dovranno essere in possesso di regolare licenza da pesca e, dove previsto, munirsi di apposito tesserino, rilasciato dalla Provincia di Perugia e da soggetti da questa incaricati, previo versamento di una quota che la Giunta provinciale fisserà entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Tale tesserino:

- dovrà essere compilato in modo indelebile riportando le generalità del titolare e gli estremi della licenza da pesca;
- dovrà essere esibito, in caso di controllo, assieme alla licenza da pesca del titolare;
- non potrà essere rilasciato duplicato in caso di smarrimento;
- dovrà essere restituito entro il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 7

Ai fini del presente Regolamento, i tratti si classificano in:“NO-KILL”,“A PRELIEVO DETERMINATO” e “ESCHE ARTIFICIALI”;

TRATTI NO-KILL

ART. 8

I tratti NO-KILL possono occupare fino ad un massimo del 10% i corsi d'acqua di uno stesso bacino. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/98, i tratti sono delimitati da apposite tabelle.

TRATTI ISTITUITI IN ACQUE DI CATEGORIA "A"

ART. 9

Per esercitare la pesca nel tratto è necessario dotarsi di apposito tesserino previo versamento di una quota che la Giunta provinciale fisserà nei limiti di

- EURO 20 nel caso di tesserino con validità giornaliera;
- EURO 100 nel caso di tesserino valido per 10 uscite.

E' fatto obbligo al titolare del tesserino di annotare, negli spazi all'uopo destinati, la giornata e il settore di pesca al momento dell'inizio dell'attività piscatoria e il numero dei capi catturati per ciascun settore al termine della stessa.

ART. 10

Nelle acque secondarie di cat. "A", all'interno di ciascun tratto, possono essere individuate due zone differenziate - "SETTORE A" e "SETTORE B".

1. Nel SETTORE A è consentito pescare esclusivamente con la tecnica della mosca artificiale lanciata con la coda di topo.
2. Nel SETTORE B è consentito pescare solo con le tecniche della mosca artificiale lanciata con la coda di topo e del cucchiaino o "spinning".
3. Al fine di tutelare l'ecosistema fluviale, in alcuni tratti può essere consentito l'ingresso in acqua soltanto per slamare il pesce catturato.
4. Nei tratti in cui può essere consentito l'ingresso in acqua soltanto per slamare il pesce, le tabelle sono di colore rosso;

ART. 11

Nell'intero tratto:

1. E' consentito pescare solo con amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione preventivamente schiacciato, sono quindi proibiti ami multipli di qualsiasi tipo (ancorette ecc.).
2. Non può essere usata più di una sola mosca artificiale.
3. Nei tratti istituiti nel bacino del Nera è vietato l'uso dello *Streamer*, dello *Strake Indicator*, di esche siliconiche, di artificiali che non siano imitazioni di specie di insetti, di "finali" comunque appesantiti, di "code affondanti", della "ballerina" sia affondante che galleggiante.

ART. 12

E' fatto obbligo di rimettere in acqua il pesce catturato senza arrecargli danno e nel minor tempo possibile. Non è ammesso portare al seguito pesce anche se catturato in altro luogo.

ART.13

Ai fini di una maggior tutela ambientale può essere stabilito un numero massimo giornaliero di pescatori per ciascun settore, in questo caso:

1. la giornata di pesca dovrà essere prenotata contattando in loco il soggetto gestore;
2. La giornata dell'attività di pesca, che dovrà essere limitata al tratto prenotato, dovrà essere convalidata dal soggetto gestore sull'apposito spazio del tesserino;
3. In caso di rinuncia l'annullamento della prenotazione dovrà essere comunicato entro e non oltre le ore 12 del giorno antecedente, in caso contrario la giornata verrà comunque considerata fruita;
4. In caso di manifestazioni o corsi di pesca, dette limitazioni sono temporaneamente sospese;

TRATTI ISTITUITI IN ACQUE DI CATEGORIA "B"

ART.14

Nei tratti a regolamento specifico NO KILL in acque secondarie di categoria "B", è consentita la pesca solo con amo singolo privo di ardiglione.

ART. 15

Nei tratti è obbligatorio rimettere in acqua il pesce catturato senza arrecargli danno e nel minor tempo possibile. Non è ammesso portare al seguito pesce anche se catturato in altro luogo.

.TRATTI A PRELIEVO DETERMINATO

ART. 16

I tratti A PRELIEVO DETERMINATO possono occupare fino ad un massimo del 10% i corsi d'acqua di uno stesso bacino; Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/98, i tratti sono delimitati da apposite tabelle.

TRATTI ISTITUITI IN ACQUE DI CATEGORIA "A"

ART. 17

Per esercitare la pesca nel tratto è fatto obbligo di munirsi di apposito tesserino con validità stagionale previo versamento di una quota che la Giunta provinciale fisserà nei limiti di EURO 30. Tale tesserino dovrà essere esibito assieme al tesserino regionale di cui all'art. 19.

ART.18

Nei tratti è consentito, per ogni giornata di pesca, prelevare massimo 3 (tre) trote, la cui misura minima è di 25 cm. Non è ammesso portare al seguito trote, oltre al numero consentito, anche se catturate in altro luogo.

ART.19

Ogni cattura dovrà essere immediatamente annotata dal titolare, in modo indelebile, sul Tesserino Regionale di pesca previsto dall'art.7 del R.R. n.5 del 12/11/2001.

ART.20

Raggiunto il numero massimo di tre catture, l'attività di pesca può proseguire applicando la tecnica NO-KILL - schiacciando l'ardiglione e rimettendo immediatamente il pesce in acqua - . Nei casi in cui il pesce abbia ingoiato l'esca e non sia possibile la slamatura senza arrecargli danno è fatto obbligo, ai sensi dell'art.6, comma 6 del R.R. n.5 del 12/11/2001, di recidere immediatamente la lenza.

ART. 21

La Giunta provinciale può prevedere in tali tratti limitazioni all'uso di esche o di metodi di pesca;

TRATTI AD ESCHE ARTIFICIALI

ART.23

I tratti ad ESCHE ARTIFICIALI possono occupare fino ad un massimo del 10% i corsi d'acqua di uno stesso bacino; ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/98, i tratti sono delimitati da apposite tabelle.

TRATTI ISTITUITI IN ACQUE DI CATEGORIA "A"

